

Prot. n. L13/RNS
Bologna, 30 gennaio 2017

Oggetto:

Risarcimento del danno e rivalsa del datore di lavoro sul soggetto danneggiante. C.d. tutela aquiliana del credito

Sommario

Tra i possibili casi di risarcimento del danno, vi è quello, non molto conosciuto, al quale ha diritto il datore di lavoro nel caso in cui un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente a causa di un incidente procurato per altrui responsabilità.

In generale

Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovuta a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi.

Rientrano tra queste ipotesi, casi di natura differente quali l'incidente stradale, il morso di animale in custodia, l'intossicazione alimentare in un ristorante, per citare alcuni casi.

In virtù di quanto sopra, come vedremo, i costi complessivi del lavoro sostenuti per i dipendenti durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio extra lavorativo, senza ricevere la corrispettiva prestazione lavorativa, integrano per il datore di lavoro un danno risarcibile dal terzo responsabile del fatto. Le compagnie assicurative hanno l'obbligo di risarcire non solo il danno subito dal datore di lavoro per l'assenza del lavoratore, ma anche gli onorari legali sostenuti dall'azienda per quantificare ed attivare la procedura di risarcimento.

In caso di concorso di colpa, inoltre, la rivalsa può essere esercitata per la quota parte imputabile al terzo responsabile.

Entrando più nello specifico, nell'ipotesi di sinistro stradale che veda coinvolto un lavoratore dipendente, oltre al danno subito dal medesimo, il danno subito dal datore di lavoro consistente nelle somme dallo stesso corrisposte (**retribuzione e contributi**) e accantonate (**TFR, ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi**) al lavoratore nel periodo in cui quest'ultimo non ha potuto svolgere le proprie mansioni.

Il danneggiato, secondo la regola generale, ha l'onere di provare l'ammontare del danno. In particolare, sarà provato *per tabulas* il costo sostenuto per il lavoratore improduttivo in riferimento agli oneri più sopra evidenziati, ma nulla toglie che risultino risarcibili danni indotti da conseguenze diverse ed ulteriori come in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente o il danno da mancata sostituzione dello stesso. Si potrebbe arrivare al caso di una scenografia che non si è consegnata perché l'artista investito non ha potuto completarla e senza che nessun altro potesse farlo al suo posto, magari con l'imputazione di una penale al datore di lavoro per la mancata consegna dell'opera.

Il datore di lavoro agisce *jure proprio*, in base all' art. 2043 c.c., per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo danneggiante.

Il diritto per il risarcimento da fatto illecito si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 c. 1, in via generale nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Tuttavia, nel caso di danno prodotto *dalla circolazione di veicoli di ogni specie*, il diritto si prescrive in due anni, ai sensi del citato art. 2947, comma 2. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, per il quale si abbia una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile di risarcimento, come disposto dall'art. 2947 c.3.



Cosa deve fare l'azienda

In sintesi:

1. segnalare all'ufficio paghe i casi in cui l'assenza del lavoratore per malattia/infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi;
2. acquisire gli estremi del sinistro per l'identificazione della compagnia di assicurazione responsabile;
3. avviare la pratica di rivalsa con i propri uffici o avvalendosi di soggetti esterni, mantenendo i contatti con enti assicurativi e/o studi di infortunistica, , fornendo, al termine del periodo di assenza del dipendente, i certificati medici relativi al periodo di assenza dal lavoro; la documentazione comprovante esborsi imputabili all'evento.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro